



# CITTÀ DI CAORLE

Provincia di Venezia

30021 CAORLE (VE) - Via del Passarin, 15 - Tel. 0421 219 111 r.a. - Fax 0421 219 300 - Cod.Fisc. e P.I. 00321280273

Sito Internet: <http://www.comune.caorle.ve.it>



## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURA.**

Foglio notizie:

**APPROVATO** con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 05.10.2000

**MODIFICATO** con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 14.07.2003

**PUBBLICATO** All'Albo Pretorio per 15 giorni:  
- all'adozione della delibera di approvazione dal  
09.10.2000  
- all'adozione della delibera di modifica dal  
23.07.2003

**E' DIVENUTO ESECUTIVO** in data 10.11.2000 per decorrenza dei termini  
in data 04.08.2003 per decorrenza dei termini

**ENTRATO IN VIGORE** in data 13.01.2001, sedicesimo giorno successivo alla seconda  
pubblicazione, effettuata dal 28.12.2000, per la durata di 15 giorni.

in data 30.08.2003, sedicesimo giorno successivo alla seconda pubblicazione,  
effettuata dal 14.08.2003, per la durata di 15 giorni.

## **Art. 1: Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea svolti con autovettura di cui alla L. n. 21/92 e alla L.R. n. 22/96:
  - a) servizio di piazza con autovettura, motocarrozzella e veicoli con conducente o taxi, di cui all'art.2 della L. n.21/92 e all'art. 86 del D.Lgs. 30.04.92 n. 285;
  - b) servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone con autovettura, di cui all'art. 3 della L. n. 21/92 e all'art. 85 lett. b) del D.Lgs. n. 285/92.

## **Art. 2: Definizione dei servizi**

1. Il servizio di taxi individuale ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone, si rivolge a una clientela indifferenziata, lo stazionamento avviene in luogo pubblico, il prelevamento del cliente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale. La prestazione del servizio è obbligatoria all'interno dell'area comunale. Per le destinazioni oltre i limiti di tali aree è necessario l'assenso del conducente.
2. Il servizio di taxi collettivo ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto di piccoli gruppi di persone non legati tra sé da altro vincolo estraneo al contratto di trasporto, si rivolge a una clientela indifferenziata su percorsi flessibili, interni all'area comunale, la prestazione del servizio è obbligatoria.
3. Il servizio di noleggio con conducente con autovettura si rivolge alla clientela specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo o a viaggio, lo stazionamento avviene all'interno delle rimesse, presso cui sono effettuate le prenotazioni di trasporto, la prestazione del servizio non è obbligatoria all'interno dell'area comunale. L'inizio del servizio avviene con partenza dalla sede del vettore o dalla rimessa posta nel territorio comunale, il prelevamento del cliente può avvenire fuori dal territorio comunale purché la prenotazione, con contratto o lettera d'incarico, sia avvenuta nei termini sopra prescritti e sia disponibile a bordo dell'autovettura.

## **Art. 3: Titoli per l'esercizio dei servizi**

1. L'esercizio dei servizi di taxi e noleggio con conducente con autovettura è subordinato al rilascio rispettivamente di apposita licenza o autorizzazione.
2. I divieti e le possibilità di cumulo delle licenze per il servizio di taxi e delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con autovettura con conducente sono disciplinati dalla legge regionale n. 22/96.

## **Art. 4: Forme giuridiche di esercizio dei servizi**

1. I titolari di licenze o autorizzazioni per l'esercizio dei servizi di taxi o noleggio con autovettura con conducente possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate all'art. 7 della L. n. 21/92.
2. E' consentito ai titolari di cui al precedente comma conferire la propria licenza o la propria autorizzazione agli organismi previsti dalla legge e rientrarne in possesso a seguito di recesso, decadenza o esclusione dai medesimi.
3. Il conferimento è consentito previo riscontro della seguente documentazione:
  - a) comunicazione scritta, in carta semplice,
    - del conferimento del titolo a uno degli organismi previsti dalla legge cui il titolare si è associato,
    - del possesso dei requisiti di idoneità da parte dell'organismo cui è conferita la licenza o autorizzazione,
    - del possesso dei requisiti di idoneità da parte del titolare conferente;
  - b) copia del contratto di comodato dell'autovettura registrato;

c) appendice al contratto di copertura assicurativa attestante che l'assicuratore prende atto che l'autovettura è condotta da più conducenti.

4. A tal fine nella licenza o autorizzazione, rilasciata al titolare, sarà riportata specifica annotazione contenente gli estremi dell'atto di cui al comma precedente, la data del conferimento, i dati del soggetto a favore del quale è avvenuto il conferimento.

#### **Art. 5: Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni**

1. Per ottenere il rilascio della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi disciplinati dal presente regolamento è necessario:

- a) essere cittadino italiano ovvero di uno stato dell'unione europea ovvero cittadino di altro paese che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività di conducente di servizi pubblici non di linea di trasporto di persone nel proprio territorio, a condizione che siano in possesso di regolare permesso di soggiorno;
- b) avere il possesso del requisito dell'idoneità professionale di cui all'art. 6;
- c) avere il possesso del requisito dell'idoneità finanziaria di cui all'art. 7;
- d) possedere l'iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.;
- e) essere proprietario, o comunque avere la disponibilità in leasing della autovettura per il quale sarà rilasciata la licenza o l'autorizzazione;
- f) non essere titolare di altra licenza per l'esercizio del servizio di taxi rilasciata da qualsiasi Comune (nel caso del servizio taxi);
- g) non svolgere attività prevalente oltre al servizio di taxi o a quello di noleggio con autovettura con conducente;
- h) non avere trasferito o rinunciato a precedente licenza o autorizzazione all'esercizio del medesimo servizio nei cinque anni precedenti;
- i) essere assicurato per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;
- j) disporre di una rimessa sita nel territorio comunale, per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura;

#### **Art. 6: Idoneità professionale**

1. Il requisito è soddisfatto attraverso l'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della L. n. 21/92, sezione autovetture, presso la C.C.I.A.A.

#### **Art. 7: Idoneità finanziaria**

1. Il requisito dell'idoneità finanziaria è dimostrato mediante un'attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche, rilasciata da parte di:

- a) aziende o istituti di credito;
- b) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a cinque miliardi.

Per un importo pari a 50 milioni che deve essere aumentato nella misura di 5 milioni per ciascuna autovettura da adibire al servizio.

#### **Art. 7 bis: Idoneità morale**

1. Soddisfa il requisito dell'idoneità morale chi:

- a) non abbia riportato condanna irrevocabile per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli art. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648 bis del codice penale, per reati puniti a norma degli art. 3 e 4 della L. 20.02.1958, n. 75, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni;

- b) non si trovi sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla vigente normativa;
- c) non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento.

In tutti i casi sopra elencati, il requisito si intende soddisfatto quando sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo a efficacia riabilitativa.

2. Nel caso di imprese individuali, il requisito deve essere posseduto dal titolare; in caso di imprese societarie o di organismi cui viene conferita licenza all'esercizio del servizio di taxi o autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento, il requisito deve essere posseduto:

- a) da tutti i soci, in caso di società di persone;
- b) dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
- c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società o di organismo.

3. Il requisito dell'idoneità morale deve essere posseduto anche dall'istitutore o direttore eventualmente preposto all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede, ove previsto, e inoltre da tutte le persone che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva.

### **Art. 8: Commissione Consultiva Comunale - Funzioni**

1. Ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L. n. 21/92 è istituita una Commissione Consultiva con il compito di esprimere pareri in ordine alle norme regolamentari nonché alla determinazione annuale delle tariffe per il servizio di taxi e il servizio di noleggio con conducente.

### **Art. 9: Commissione Consultiva Comunale - Composizione e nomina**

1. La commissione Consultiva è costituita da 5 membri, nominati dal Sindaco:

Presidente:

- il responsabile del servizio competente o un suo delegato;

Componenti:

- un rappresentante della Provincia di Venezia;
- un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale del settore taxi;
- un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale del settore noleggio con conducente con autovettura;
- un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni degli utenti.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale.

2. Qualora le associazioni di categoria, e le associazioni degli utenti non raggiungano l'accordo per la designazione unitaria del loro rappresentante, il Sindaco procede alla nomina tra i nominativi pervenuti.

3. Qualora, entro i termini stabiliti dal Dirigente, le associazioni di categoria e le associazioni degli utenti individuate dall'ufficio non provvedano alle designazioni di loro competenza, il Sindaco nomina in loro luogo esperti di propria fiducia.

### **Art. 10: Commissione Comunale Consultiva - Funzionamento**

1. Le sedute della Commissione sono convocate dal Presidente, il quale ne stabilisce l'ordine del giorno.

2. Il Presidente è tenuto a convocare la Commissione nel caso gli pervenga apposita

richiesta, articolata per argomenti, sottoscritta da almeno metà membri; la convocazione deve avvenire entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

3. Le sedute sono valide con la partecipazione della maggioranza dei componenti, le votazioni si svolgono a maggioranza dei presenti, in caso di parità il voto del Presidente prevale.

4. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale, a cura del segretario della Commissione.

5. Per la partecipazione alle sedute sarà corrisposto ai componenti la Commissione un gettone di presenza, nella misura pari a quello corrisposto per le sedute delle Commissioni consiliari.

### **Art. 11: Contingenti**

1. Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi, sia esso svolto in modo collettivo o individuale, sono determinate nel numero di 5;

2. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura sono determinate nel numero di 8;

3. Le licenze per servizio di taxi e le autorizzazioni al servizio di noleggio con autovettura con conducente sono rilasciate mediante pubblico concorso per titoli ed esami.

### **Art. 11 bis: Assegnazione delle licenze per servizio di taxi e autorizzazioni al servizio di noleggio con autovettura con conducente**

1. Le licenze per servizio di taxi e le autorizzazioni al servizio di noleggio con autovettura con conducente sono rilasciate mediante pubblico concorso per titoli ed esami a singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità giuridica dell'autovettura, e che possono gestirle in forma singola o associata, in possesso dei requisiti di cui all'art. 6.

2. Qualora si verifichi per qualsiasi motivo la disponibilità di licenze o autorizzazioni, si procede ad indire il relativo concorso, fatta salva l'esistenza di valida graduatoria.

3. Il concorso è indetto dalla Giunta Comunale, entro 150 giorni dalla data di esecutività del provvedimento con cui sono stati determinati i contingenti o si è aumentato il contingente disponibile o si è verificata per qualsiasi motivo la disponibilità.

### **Art. 12: Bando di Concorso**

1. Il bando di concorso deve prevedere:

- a) il numero delle licenze o autorizzazioni disponibili al rilascio;
- b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso;
- c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità di presentazione, di eventuali documenti da produrre;
- d) l'indicazione dei titoli, valutabili o preferenziali a parità di punteggio;
- e) le materie d'esame;
- f) la valutazione dei titoli;
- g) le modalità di utilizzo e di validità della graduatoria;
- h) la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità.

2. Il bando, approvato è predisposto d'ufficio e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune.

### **Art. 13: Commissione di Concorso**

1. Per l'espletamento dei concorsi di cui all'art. 14 del presente regolamento, è nominata apposita Commissione di concorso.
2. La Commissione è composta dal dirigente del settore competente, con funzioni di Presidente, e da due esperti nelle discipline previste per le prove d'esame, designati su proposta del Responsabile del Settore: le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente comunale con qualifica funzionale non inferiore alla cat. C p.e. C1. Ai commissari spetta, se dovuto, secondo legge, un gettone per ogni seduta pari a €. 200.000.
3. La Commissione valuta la regolarità delle domande di ammissione, provvede a richiedere eventuali integrazioni fissando il termine entro cui esse devono essere prodotte, redige l'elenco dei candidati ammessi e dei non ammessi.
4. La Commissione, nel caso in cui vi siano candidati che chiedano di essere esaminati per accertare la conoscenza di lingua straniera ove previsto, verrà integrata da un esperto nella lingua prescelta.
5. Ogni Commissario dispone di dieci punti per l'espressione del proprio giudizio: l'eventuale giudizio positivo ottenuto dall'accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta ove previsto, sarà tenuto in conto dalla Commissione nella formulazione del giudizio complessivo.
6. La Commissione, una volta esperite le prove d'esame e valutati i titoli, redige la graduatoria di merito, tenendo altresì conto degli eventuali titoli di preferenza, e la trasmette per l'approvazione all'organo competente.

### **Art. 14: Titoli valutabili o di preferenza**

La commissione dispone di n. 10 punti complessivi per i titoli:

1. Per l'assegnazione delle licenze o autorizzazioni costituiscono titoli valutabili:
  - a) l'anzianità di servizio in qualità di conducente di autovetture regolarmente adibite a servizio di taxi o noleggio con conducente;
  - b) l'anzianità di iscrizione al ruolo del conducente;
  - c) i titoli di studio;
  - d) i carichi di famiglia.
2. L'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo complessivo di almeno sei mesi, per le licenze di taxi ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente con autovettura per il medesimo periodo, per le autorizzazioni di autonoleggio, costituisce titolo preferenziale in caso di parità di punteggio ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura.

### **Art. 15: Materia d'esame**

1. L'esame consisterà in un colloquio vertente nelle materie sottoelencate:
  - a) conoscenza della regolamentazione comunale relativa all'esercizio del servizio pubblico non di linea (taxi e noleggio con conducente con autovettura);
  - b) conoscenza di elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici del Comune e della Provincia;
  - c) eventuale conoscenza di lingue straniere.
2. Il candidato può indicare nella domanda una o più lingue straniere prescelte. L'accertamento della conoscenza delle lingue straniere viene svolto contestualmente al colloquio.

### **Art. 16: Validità delle graduatorie**

1. Le graduatorie hanno validità di tre anni dalla data di approvazione.
2. Le licenze o autorizzazioni che si rendono vacanti nel corso di tre anni di validità delle graduatorie devono essere coperti utilizzando le graduatorie medesime fino al loro esaurimento.

### **Art. 17: Durata e validità delle licenze e delle autorizzazioni**

Le licenze e le autorizzazioni hanno durata quinquennale e sono rinnovabili a domanda per pari periodi, previo accertamento della permanenza, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

### **Art. 18: Inizio del servizio**

1. Nel caso di assegnazione della licenza o dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, o dal trasferimento del medesimo.
2. Detto termine può essere prorogato di altri quattro mesi solo in presenza di certificazione attestante l'impossibilità ad iniziare il servizio.

### **Art. 19: Trasferibilità per atto tra vivi**

1. La licenza o l'autorizzazione fanno parte della dotazione d'impianto d'azienda e sono trasferibili in presenza di documentato trasferimento dell'azienda stessa.
2. Il trasferimento di licenze di cui al comma 1 - servizio taxi o di autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente con autovettura è concesso dal Comune su richiesta del titolare, a persona da questi designata, purché in possesso di tutti i requisiti di legge e del presente regolamento, quando il titolare medesimo si trovi in una delle seguenti condizioni:
  - a) essere titolare di licenza o autorizzazione da almeno cinque anni;
  - b) aver raggiunto il sessantesimo anno di età;
  - c) essere divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia infortunio, o per il ritiro definitivo dei titoli professionali.
3. L'inabilità o l'inidoneità al servizio di cui al precedente comma 2, deve essere dimostrata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico delle autorità sanitarie competenti territorialmente: in tal caso, i titoli autorizzativi e relativi contrassegni devono essere, entro dieci giorni, riconsegnati all'ufficio che li ha rilasciati, e il trasferimento deve essere richiesto entro sei mesi dall'accertamento dell'impedimento.
4. Per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, in caso di licenza o autorizzazione per servizio svolto con autovetture, il trasferente non può diventare titolare di altra licenza o autorizzazione per l'esercizio del medesimo servizio.

### **Art. 20: Trasferibilità per causa morte del titolare**

1. In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite.
2. Gli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto devono comunicare al competente ufficio comunale il decesso del titolare entro 90 giorni dal verificarsi dell'evento. La comunicazione deve altresì indicare:

- a) la volontà di uno degli eredi suddetti - in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio - di subentrare nelle titolarità della licenza o dell'autorizzazione previa rinuncia per scritto a subentrare nell'attività degli altri;
- b) la volontà degli eredi suddetti di designare un soggetto non appartenente al nucleo familiare del titolare deceduto - in possesso dei requisiti prescritti - quale subentrante nella titolarità della licenza o dell'autorizzazione;
- c) la volontà degli eredi suddetti, se minori, di avvalersi della facoltà di farsi sostituire, fino al raggiungimento dell'età prevista dall'art. 16, comma 2, della L.R. n. 22/96, da persone in possesso di tutti i requisiti prescritti e iscritti all'apposito ruolo.

2 bis. Il subentro di cui al precedente comma 2, lett. a) e b), deve avvenire entro il termine massimo di due anni dalla data del decesso. Nel caso previsto dal comma 2, lett. c), gli eredi minori o che non abbiano ancora raggiunto il ventiduesimo anno d'età, possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo ed in possesso dei requisiti prescritti, e comunque non oltre il compimento del ventiduesimo anno d'età.

3. Il mancato subentro e la mancata designazione nei termini di cui al precedente comma 2 e comma 2 bis, vengono considerati come rinuncia al trasferimento della licenza e dell'autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo.

4. I soggetti subentrati o i sostituti, ai sensi del precedente comma 2, devono presentare al competente ufficio comunale, entro il termine di 90 giorni, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui agli artt. 6 e 7.

#### **Art. 21: Sostituzione alla guida del taxi e dell'autovettura da noleggio**

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente con autovettura che esercitino personalmente, possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone iscritte nel ruolo dei conducenti di cui all'art.10 della L.n.22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio taxi e noleggio con conducente, effettuato con autovettura, presso la C.C.I.A.A. di Venezia, in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio:

- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
- b) per chiamata alla armi;
- c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
- d) per sospensione o ritiro temporaneo dei titoli professionali;
- e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.

2. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 10 della L.R. n. 22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di taxi e noleggio con conducente, effettuato con autovettura, presso la C.C.I.A.A. di Venezia e in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento del ventiduesimo anno di età.

3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962, n. 230.

4. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche con un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.

5. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione deve presentare la richiesta di sostituzione alla guida all'ufficio competente, in carta legale. La richiesta deve contenere l'indicazione dei motivi della sostituzione tra quelli di cui al comma 1, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto, la dichiarazione concernente l'iscrizione al ruolo e il possesso dei requisiti prescritti e l'osservanza della disciplina dei contratti di lavoro o di gestione di cui ai commi 3 e 4.



## **Art. 22: Collaboratore familiare di titolari di licenza o autorizzazione**

1. I titolari di licenza o di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del codice civile.
2. L'istituto fa capo ad un imprenditore, persona fisica: nei rapporti esterni le varie responsabilità competono al titolare e mai al collaboratore familiare che, pertanto, non acquista né la contitolarità dell'azienda né la qualità di coimprenditore, ed è limitato al coniuge, anche di fatto, compagno di vita, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado.
3. Dopo la verifica dei documenti previsti e del possesso dei requisiti necessari, l'ufficio comunale competente rilascia apposito nullaosta e lo annota nella licenza o autorizzazione.

## **Art. 23: Obblighi dei conducenti**

1. I conducenti degli autoveicoli adibiti a servizi disciplinati dal presente regolamento sono obbligati a:
  - a) presentare e mantenere pulito e in perfetto stato di efficienza il mezzo;
  - b) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più breve ovvero quello più economico nel recarsi al luogo indicato, o comunque quello convenuto;
  - c) caricare e assicurare saldamente i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto non deteriori l'autovettura, in tal caso avranno diritto agli eventuali supplementi di tariffa deliberati dal Comune;
  - d) entrare su richiesta del cliente anche in strade private delimitate da cancelli a meno che l'accesso e le conseguenti manovre connesse alla circolazione e alle svolte non siano palesemente pericolose in relazione alla dimensione dell'autovettura;
  - e) applicare sul mezzo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
  - f) compiere in ogni caso, anche se precedentemente impegnati, i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);
  - g) conservare nell'autovettura i documenti di circolazione e guida relativi allo stesso nonché la licenza o l'autorizzazione comunale all'esercizio del servizio, sempre aggiornati, ed esibirli a richiesta degli agenti e dei funzionari della Forza Pubblica;
  - h) trasportare i cani di proprietà dei passeggeri, nei termini previsti dall'art. 169 comma 6 del D. Lgs. n. 285/92, tenuti in grembo, e trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
  - i) trasportare anche persone ammalate, purché il richiedente il servizio possa esibire un certificato medico da cui risulti in modo sicuro che l'ammalato non è afflitto da malattie infettive e diffuse: in caso di successivo accertamento contrario, l'autovettura dovrà essere sottoposta a disinfezione;
  - j) comunicare eventuali notificazioni delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le ventiquattro ore successive alla notifica.

## **Art. 24: Obblighi specifici per l'esercente il servizio taxi**

1. Oltre agli obblighi di cui all'art. 27 l'esercente il servizio taxi ha l'obbligo di:
  - a) aderire a ogni richiesta di trasporto da parte del primo richiedente da effettuarsi in ambito comunale, entro il numero consentito dall'omologazione dell'autovettura, purché non sia già impegnato o si trovi in procinto di terminare il servizio, il che deve risultare da apposita segnalazione di "fuori servizio";
  - b) avere il segnale "taxi" illuminato nelle ore notturne, quando l'autovettura si trova fuori dalle piazzole di sosta ed è disponibile;
  - c) essere, durante il servizio e nei luoghi adibiti alla sosta, a disposizione del pubblico, in prossimità della propria autovettura e comunque in grado di rispondere tempestivamente alle chiamate;
  - d) richiedere il solo pagamento dell'importo visualizzato sul tassametro e degli eventuali

- supplementi previsti dalle tariffe approvate dal Comune, dando dei medesimi preventiva comunicazione al cliente e fornendo i chiarimenti richiesti;
- e) curare che il tassametro sia funzionante e presenti la tariffa vigente;
  - f) rispettare i turni di servizio assegnati e gli orari prescelti.

#### **Art. 25: Obblighi specifici per l'esercente il servizio di noleggio con conducente**

1. Oltre agli obblighi di cui all'art. 27, l'esercente il servizio di noleggio con conducente con autovettura ha l'obbligo di:
- a) rispettare i termini per la prestazione del servizio (ora e luogo convenuti);
  - b) comunicare entro quindici giorni all'ufficio comunale competente l'eventuale variazione dell'indirizzo della rimessa, facendone curare relativa annotazione sull'autorizzazione;
  - c) curare che il contachilometri sia sempre in perfetta efficienza;

#### **Art. 26: Diritti dei conducenti di taxi e autovetture in servizio di noleggi**

1. I conducenti di taxi e autovetture in servizio di noleggio durante l'espletamento del servizio hanno i seguenti diritti:
- a) richiedere al cliente un anticipo non superiore al 50% dell'importo presunto o pattuito, in caso di servizio comportante una spesa rilevante;
  - b) rifiutare la corsa al cliente che non si presenti in stato di decenza o decoro, ovvero che si trovi in stato di evidente alterazione;
  - c) rifiutare la corsa a persona riconosciuta che, in occasione di precedenti servizi, abbia arrecato danno all'autovettura o sia risultato insolubile.

#### **Art. 27: Divieti per i conducenti di taxi e autovetture in servizio di noleggio**

1. E' fatto divieto ai conducenti di taxi e autovetture in servizio di noleggio di:
- a) fermare l'autovettura e interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
  - b) deviare di loro iniziativa e senza il consenso dei passeggeri dal percorso eventualmente stabilito all'atto della definizione del servizio;
  - c) far salire sull'autovettura, anche durante i periodi di sosta, persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio;
  - d) fumare e mangiare durante la corsa all'interno dell'autovettura;
  - e) chiedere compensi aggiuntivi a quelli autorizzati o pattuiti;
  - f) togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento dell'autovettura;
  - g) trasportare animali di loro proprietà;
  - h) consentire la conduzione dell'autovettura a persona estranea anche se munita di patente idonea;

#### **Art. 28: Divieti specifici per l'esercente il servizio taxi**

1. All'esercente il servizio taxi è fatto divieto inoltre di:
- a) effettuare servizi di trasporto passeggeri con il segnale "vettura libera";
  - b) sollecitare l'utilizzo della propria autovettura da parte dei clienti, fatta salva loro esplicita richiesta;
  - c) prelevare la clientela dall'esterno del territorio comunale senza iniziare comunque il servizio all'interno del territorio stesso.

#### **Art. 29: Caratteristiche, contrassegni identificativi e strumentazioni delle autovetture**

1. Le autovetture adibite al servizio taxi e noleggio con conducente devono avere le seguenti caratteristiche:
- a) essere munite di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti;

- b) avere idonea agibilità;
- c) avere un bagagliaio capace;
- d) essere collaudate per non meno di quattro posti escluso il conducente;
- e) essere dotate di tassametro con le caratteristiche di cui all'art. 30 del presente regolamento (se adibiti a taxi);
- f) avere a bordo il tariffario a disposizione della clientela e in modo ben visibile: esso deve essere collocato nel retro del sedile anteriore destro e nel cruscotto, unitamente al contrassegno indicante il numero della licenza;
- g) essere di colore bianco (se adibiti al servizio di taxi);
- h) recare negli sportelli anteriori un contrassegno indicante il numero della licenza, lo stemma, il nome del Comune e la scritta "servizio pubblico" del tipo stabilito dall'Amministrazione (se adibiti al servizio di taxi);
- i) recare sul tetto un apposito segnale illuminabile con dicitura "taxi" (se adibiti al servizio di taxi);
- j) recare, se collegato a un ponte radio, ben visibile sui parafranghi anteriori, il contrassegno di riconoscimento approvato dal Comune (se adibiti al servizio di taxi);
- k) recare una fascia di colore giallo, posta immediatamente al di sotto del bordo inferiore del vano dei finestrini laterali, con altezza pari a 6 centimetri (se adibiti al servizio di taxi);
- l) recare su entrambe le fiancate la scritta o lo stemma identificativo dell'eventuale organismo di appartenenza, con dimensione massima per ciascuna fiancata pari a 875 centimetri quadrati (se adibiti al servizio di taxi);
- m) recare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio" nonché una targa metallica, collocata nella parte posteriore, inamovibile, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma comunale e il numero dell'autorizzazione (autonoleggio);
- n) essere dotato di contachilometri con numerazione parziale azzerabile;
- o) le auto adibite al servizio di noleggio devono essere di colore scuro determinato dal Comune e, comunque, di colore diverso dal bianco.

### **Art. 30: Tassametro per il servizio taxi**

1. Il tipo di tassametro, deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:
  - a) funzionare a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano: il funzionamento a base multipla deve essere comandato da un congegno a orologeria che si attivi azionando il tassametro per l'inserimento di relativa tariffa;
  - b) essere programmato in modo che il passaggio alla tariffa extraurbana (con ritorno a vuoto) non consenta l'inserimento di altre tariffe;
  - c) indicare l'esatto importo in lire italiane ed in euro.
  
2. Il tassametro deve essere collocato internamente alla vettura in modo tale che sia l'autista che il cliente possano leggere chiaramente le indicazioni in esso contenute.
  
- 2 bis. Il tassametro è sottoposto a verifica, da parte del competente ufficio comunale, per accertare il rispetto delle caratteristiche tecniche di cui al comma 1, della collocazione di cui al comma 2 e della corretta taratura tariffaria; a seguito di tale verifica il tassametro è sottoposto a piombatura.
  
- 2 ter. Tutte le modifiche aventi effetto sul tassametro obbligano all'adeguamento dello stesso e alla verifica di cui al comma 2 bis.
  
3. Il tassametro deve altresì:
  - a) essere posto in azione solo al momento in cui l'autovettura viene impegnata in servizio e bloccato non appena l'autovettura sia giunta a destinazione o licenziata dal cliente;
  - b) indicare gli eventuali supplementi stabiliti dalla tariffa.
  
4. Non possono essere tenuti in esercizio tassametri imperfetti o comunque alterati.
  
5. In caso di avaria del tassametro, il tassista deve sospendere immediatamente il servizio;

qualora ciò avvenga durante una corsa, egli deve informare immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta, riscuotendo in tal caso l'importo della corsa in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito e alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente.

6. Il tassista è tenuto a dare comunicazione all'ufficio comunale competente di qualsiasi eventualità che richieda la spiombatura del tassametro; in tal caso si provvederà nuovamente ai sensi del precedente comma 2 bis.

### **Art. 30 bis: Controlli sui veicoli**

1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza degli organi della M.C.T.C., gli autoveicoli adibiti al servizio taxi e noleggio con conducente sono sottoposti, prima dell'immissione in servizio, e quindi annualmente, a controllo da parte del competente ufficio comunale, onde accertare in particolare l'esistenza delle caratteristiche previste dagli artt. 29 e 30 del presente regolamento. Il competente ufficio comunale, per l'esercizio del controllo, può avvalersi della Polizia Municipale.

2. Il titolare dell'autovettura sottoposta a controllo iniziale o annuale, che sia riscontrata privo in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve provvedere nel termine indicato dall'ufficio comunale di cui al precedente comma 1 a introdurre o ripristinare le condizioni atte al riconoscimento dell'idoneità del mezzo. Il termine deve risultare congruo tenuto conto delle tipologie di prescrizioni utili per ottenere l'attestazione di idoneità del mezzo. Trascorso inutilmente detto termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente comunicate e accertate, il Comune provvede alla revoca della licenza o autorizzazione.

3. I titolari di licenza o autorizzazione hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo e orario indicato, salvo casi di forza maggiore documentati e accertati da parte dell'ufficio comunale competente.

4. L'ufficio comunale competente, in caso di regolarità della verifica, provvede a rilasciare apposita attestazione di idoneità della vettura.

### **Art. 31: Avaria dell'autovettura**

1. Qualora per avaria dell'autovettura o altre cause di forza maggiore la corsa o il servizio debbano essere interrotti, il cliente è tenuto a corrispondere solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.

2. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare al cliente ogni ulteriore possibile danno o disagio e, comunque, provvedendo all'espletamento del servizio con altra autovettura dotata di autorizzazione o licenza.

### **Art. 32: Scorta tecnica e sostituzione dei veicoli**

1. Nell'ambito organizzativo dei servizi di taxi e noleggio di autovettura con conducente il Comune potrà definire un numero di licenze e autorizzazioni eccedente il contingente come determinato, da utilizzare unicamente per esigenze di scorta tecnica in caso di fermo tecnico dell'autovettura.

2. Il Comune stabilirà, contemporaneamente alle condizioni per la loro assegnazione, i meccanismi di controllo circa i legittimi utilizzi dei suddetti veicoli.

3. L'autovettura ferma per motivi tecnici potrà essere sostituita, per il solo periodo di fermo, con altra autovettura avente tutte le caratteristiche di idoneità previste e debitamente collaudata per il servizio.

4. Le autovetture di scorta possono essere di proprietà di cooperative, consorzi o simili.
5. tali autovetture, chiamate di scorta e identificabili con lettere alfabetiche saranno abbinate a speciale licenza o autorizzazione non cedibile a terzi.
6. Qualora il titolare del servizio non possa avvalersi dell'autovettura di scorta suddetta, è consentito sostituire l'autovettura ferma per riparazione, esclusivamente per la durata del fermo, con altra avente tutte le caratteristiche d'idoneità, di proprietà di altro titolare di servizio analogo, previa autorizzazione.

### **Art. 33: Radiotelefono**

1. Il servizio di taxi può svolgersi avvalendosi di un servizio centralizzato di radiotelefono cui collegare le autovetture adibite al servizio.
2. Il servizio centralizzato di radio taxi assicura il soddisfacimento di trasporto mediante impegno dell'autovettura che risulti più vicina al luogo della chiamata tra quelle disponibili. Il servizio deve fornire al cliente i dati di riconoscimento dell'autovettura impegnata e il tempo necessario per il tassista a raggiungere il luogo di chiamata, fatto salvo le attivazioni dirette che non richiedono tale specifica.
3. La prenotazione del servizio taxi è consentita solamente tramite richiesta indifferenziata di chiamata radio taxi da effettuarsi entro le ventiquattr'ore precedenti.
4. Il servizio di radio taxi comporta un supplemento tariffario nella misura stabilita dal Comune.

### **Art. 34: Posteggi di stazionamento taxi**

1. Lo stazionamento delle autovetture taxi avviene in luogo pubblico, in apposite aree (piazzole) all'uopo predisposte nelle località indicate.
2. I tassisti devono prendere posto con la vettura nelle piazzole secondo l'ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene con il medesimo ordine. E' tuttavia facoltà del cliente scegliere il taxi di cui servirsi, indipendentemente dall'ordine sopraddetto. E' altresì possibile, in caso di chiamata via radio, uscire dall'ordine di arrivo per espletare il servizio richiesto.
3. Le autovetture taxi possono altresì sostare in prossimità di teatri e di altri luoghi di spettacolo o di pubblico divertimento, soltanto un'ora prima della fine dello spettacolo o della riunione, mettendosi in fila secondo l'ordine di arrivo e senza intralciare la viabilità, e non possono muoversi se non secondo l'ordine di arrivo o quando chiamati dal cliente che abbia già impegnata l'autovettura.
4. E' consentito l'accesso al servizio taxi fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista durante la corsa quando il taxi è libero o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione per l'immediata prestazione.

### **Art. 35: Turni e orari del servizio taxi**

1. Il servizio di taxi è regolato da turni e orari stabiliti dal Comune.
2. I tassisti sono tenuti ad osservare scrupolosamente i turni e gli orari di servizio loro assegnati. E' obbligatorio il riposo tra il termine di un turno giornaliero e l'inizio del successivo, per un periodo che non può essere inferiore a otto ore.
3. Gli organismi economici (cooperative, consorzi, etc.) possono definire diverse modalità

dell'effettuazione del servizio in caso di emergenza dovuta a neve, calamità naturali, eventi gravi e imprevedibili. Le condizioni e modalità di attivazione del servizio di emergenza sono oggetto di apposito accordo e possono consistere in particolare in:

- a) prolungamento dell'orario;
- b) soppressione del turno di riposo o entrambe le disposizioni.

4. La scelta fra le diverse modalità di cui al comma 3 deve essere concertata fra gli organismi economici, vale per tutti i tassisti ed è facoltativa. Qualora l'emergenza possa essere affrontata dall'ufficio comunale competente spetterà a quest'ultimo la scelta del tipo di emergenza da attivare.

#### **Art. 36: Stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente**

1. Lo stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente avviene all'interno delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione della clientela.

2. In deroga a quanto sopraddetto e in conformità a quanto previsto dall'art. 11 comma 6 e 7 della L. n. 21/92, lo stazionamento su suolo pubblico è consentito solo nelle aree appositamente individuate, diverse da quelle destinate al servizio di taxi e comunque da esse chiaramente distinte, delimitate e individuate come rimessa.

#### **Art. 37: Trasporto di soggetti portatori di handicap**

1. I servizi di taxi e noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. I titolari delle licenze e autorizzazioni hanno l'obbligo di prestare il servizio e assicurare la necessaria assistenza per l'accesso agli autoveicoli.

2. Il Comune, fermo restando l'attuazione di interventi di riorganizzazione complessiva del servizio di trasporto per persone disabili, consente nell'ambito delle licenze e autorizzazioni per mezzi di scorta, rilasciate agli organismi economici esercenti, il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, adattando i suddetti veicoli per il trasporto di disabili in carrozzina.

3. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 24.04.78, n. 384.

#### **Art. 38: Tariffe**

1. Le tariffe del servizio taxi, a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano, nonché i relativi supplementi, sono stabiliti dal Comune in relazione ai costi di esercizio, sentite le Associazioni di Categoria, previo parere della Commissione Consultiva Comunale.

2. Le tariffe del servizio di noleggio con autovettura con conducente sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti minimo e massimo stabiliti dal Comune, previo parere della Commissione Consultiva Comunale.

3. Le tariffe e le varie condizioni di trasporto deliberate dall'autorità competente devono essere esposte in modo ben visibile e leggibile all'interno della vettura in lingua italiana. La parte del tariffario espressa in lettere deve essere tradotta in lingua francese, inglese e tedesca.

### **Art. 39: Ferie, assenze, aspettativa**

1. Ogni titolare di licenza o autorizzazione ha diritto a un congedo annuale di giorni trenta da usufruire anche in periodi frazionati.

### **Art. 40: Servizi con caratteristiche particolari**

1. I titolari di licenza o autorizzazione possono convenzionarsi con soggetti terzi (aziende esercenti trasporto pubblico di linea, operatori economici, loro categorie, associazioni, ecc.) per ripartire il costo del servizio offerto tra detti soggetti e i clienti. La convenzione definisce l'entità dei riparti e le modalità di riscossione delle quote. Il costo del servizio taxi resta in ogni caso definito dal tassometro.

### **Art. 41: Taxi collettivo**

1. Il Comune, sentita la Commissione Consultiva, individua appositi spazi e le necessarie infrastrutture logistiche realizzate a cura dei gestori del servizio, situati nei punti significativi di interscambio tra le varie mobilità di trasporto presenti nel territorio, da dedicare al servizio.

2. In tali strutture è consentita nei modi più opportuni, una canalizzazione collettiva dei potenziali utenti che intendano usufruire del servizio taxi a tariffa determinata e frequenza stabilita.

3. Tale facoltà e l'uso degli spazi assegnati, sono consentiti anche agli organismi nei quali i titolari di licenza taxi sono associati.

4. Il Comune determina, sentito il parere della Commissione Consultiva, su proposta degli organismi associativi, le tariffe e le condizioni di trasporto del servizio offerto.

### **Art. 42: Sanzioni amministrative pecuniarie**

1. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, ai sensi delle vigenti leggi e delle disposizioni di cui agli artt. 85 e 86 del D.Lgs. n. 285/92, è stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da £. 100.000 a £. 400.000 nel caso di inottemperanza agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione al servizio di noleggio con conducente, ovvero alle norme di cui alla legge regionale.

Fatto salvo quanto previsto dai successivi artt. 43 e 44 le violazioni alle norme del presente regolamento, non punite ai sensi del comma 1 del presente art., sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria da £. 200.000 a £. 800.000.

### **Art. 43: Sospensione e revoca della licenza o autorizzazione**

1. L'autorizzazione e la licenza possono essere temporaneamente sospese o revocate se il titolare:

- a) non adempie agli obblighi stabiliti nel provvedimento di licenza o autorizzazione;
- b) non ottempera alle direttive o prescrizioni emanate dagli Enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea;
- c) contravviene alle disposizioni di leggi e regolamenti in materia;
- d) sostituisce o si fa sostituire abusivamente da altri nel servizio;
- e) non inizia il servizio entro il termine stabilito dall'autorizzazione o licenza;
- f) interrompe il servizio senza giustificato motivo;
- g) non applica le tariffe in vigore;
- h) contravviene all'obbligatorietà della prestazione del servizio di taxi.

2. La sospensione della licenza o dell'autorizzazione sono irrogate per un minimo di sette giorni e un massimo di sei mesi, la revoca è disposta in caso di infrazione grave o di recidiva

reiterata.

3. Contro il provvedimento di sospensione o revoca della licenza o autorizzazione l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla notifica, al Presidente della Giunta Provinciale, il quale decide nei successivi novanta giorni, decorsi i quali il ricorso si intende respinto.

4. Il soggetto che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova autorizzazione o licenza se non sia trascorso un periodo di due anni dalla data del provvedimento di revoca.

#### **Art. 44: Decadenza della licenza o autorizzazione**

1. La perdita di uno dei requisiti prescritti dalla legge o dal presente regolamento per il rilascio della licenza o dell'autorizzazione comporta la decadenza di diritto dei relativi provvedimenti. La stessa si prevede anche per:

- a) la dichiarazione di fallimento ovvero la messa in liquidazione nei casi previsti dalla legge;
- b) quando il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui agli art. 20 e 21 del presente regolamento e non venga richiesto al Comune il trasferimento del titolo nei termini indicati dagli stessi artt. 20 e 21.

2. La decadenza viene comunicata al competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. e alla Provincia per l'adozione dei rispettivi provvedimenti relativi alla carta di circolazione e all'iscrizione al ruolo dei conducenti.

#### **Art. 45: Conseguenze della sospensione, revoca, rinuncia o decadenza**

1. In tutti i casi di sospensione, revoca, rinuncia o decadenza della licenza o autorizzazione nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o ai suoi aventi causa, come nessun rimborso spetta per tasse e tributi già corrisposti.

#### **Art. 46: Reclami**

1. I clienti possono segnalare eventuali reclami circa il servizio prestato, utilizzando appositi moduli a ricalco, su schema predisposto dal Comune.

2. I moduli sono consegnati al titolare della licenza o dell'autorizzazione raggruppati in fascicoli, convalidati dal Comune, che devono essere tenuti a bordo di ciascuna autovettura, e presso la sede o la rimessa del titolare dell'autorizzazione.

3. Ciascun modulo conservato a bordo porta stampigliato il numero della licenza o dell'autorizzazione rilasciata al titolare.

4. L'originale del modulo va consegnato al Comune attraverso il servizio postale, oppure può essere depositato all'ufficio dei Vigili Urbani.

5. Il Comune entro trenta giorni dalla ricezione, valutato il reclamo e sentito il titolare della licenza o dell'autorizzazione interessato, provvede se del caso all'applicazione delle sanzioni previste, dandone comunque comunicazione scritta al reclamante.

6. Un estratto delle norme di cui al presente articolo deve essere riprodotto nella tabella delle tariffe ed essere esposto a bordo dell'autovettura e presso la sede o rimessa del vettore.

#### **Art. 47: Carta della Mobilità – servizi del settore trasporti – taxi e noleggio con conducente con autovettura**

1. In applicazione alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici", ai fini del monitoraggio della qualità del servizio taxi e



noleggio con conducente con autovettura e del rapporto tra livello di servizio standard e livello di servizio effettivo percepito, il Comune e la Provincia attiveranno periodicamente apposite rilevazioni presso i soggetti esercenti il servizio e sondaggi presso la clientela, per quantificare gli elementi indicatori della qualità secondo lo schema di massima, così come indicato nella "scheda 6a" del D.P.C.M. del 30.12.1998 recante "Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del settore trasporti".

2. A tal fine, i soggetti esercenti sono tenuti a fornire al Comune e alla Provincia tutti i dati in loro possesso per le suddette valutazioni, nonché a collaborare con il Comune e la Provincia per la realizzazione dei necessari sondaggi presso la clientela per la valutazione della percezione circa la qualità del servizio utilizzato.

3. In accordo con le organizzazioni di categoria e con le associazioni degli utenti, il Comune e la Provincia provvederanno alla periodica definizione degli obiettivi di qualità del servizio (livello di servizio standard) e alla comparazione con il livello di servizio misurato o percepito, pubblicizzando adeguatamente i risultati.